



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

Regolamento per la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 29/03/2018

CAPO I COMPENSAZIONE

Art. 1

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 23 del DPR n. 472/1997, dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1243 del Codice Civile, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed altre entrate.

Art. 2

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) L'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione;
- e) L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell'entrata in eccedenza deve verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito.

Art. 3

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI

E' previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 C.C. tra i debiti del Comune di Fiano Romano verso terzi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "**Responsabile dell'Istruttoria**": il Funzionario che ha disposto la spesa per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- b) "**Fornitore**": il soggetto che ha ceduto beni o prestato servizi al Comune di Fiano Romano.
- c) "**Credito**": l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- d) "**Debito**": l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore.

La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'Ufficio.

A) **Compensazione su richiesta di parte**

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Fiano Romano in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.

Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario Responsabile dell'Istruttoria, contenente almeno seguenti elementi:

- a) Generalità, codice fiscale/partita IVA del contribuente e indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica;
- b) L'esposizione del Credito da compensare ed il relativo titolo;
- c) L'indicazione del Debito al lordo della compensazione;
- d) L'affermazione che con la compensazione del Credito, l'obbligazione a carico del Comune di Fiano Romano si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

B) **Compensazione d'Ufficio**

L'ufficio Mandati del Comune, quando deve disporre pagamenti a favore di terzi in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, è **obbligato** ad accertare, preliminarmente, se presso il Settore Entrate risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Fiano Romano per Tributi e/o Entrate Comunali a carico dei terzi medesimi, anche attraverso procedure informatizzate.

Il Settore Entrate procede alla verifica della posizione debitoria del fornitore, ed invia all'ufficio richiedente, entro il termine massimo di 5 giorni, una comunicazione, anche negativa, dell'importo complessivo a carico del fornitore, con l'indicazione che il credito vantato dall'Amministrazione Comunale è certo, liquido e esigibile.

In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato ecceda l'importo chiesto in compensazione, il Responsabile del Servizio Finanziario, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica, tramite Posta Elettronica Certificata, al debitore, che oltre a compensare l'importo da questi richiesto si procederà a compensare tale eccedenza con applicazione della compensazione d'ufficio, nei limiti del credito complessivo da pagare.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, congiuntamente al Responsabile del Servizio interessato, dispongono il provvedimento di compensazione con le indicazioni di seguito riportate:

- a) Compensazione del credito complessivo e/o parziale vantato dal fornitore;
- b) Recupero del debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali;
- c) Eventuale ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Il provvedimento di compensazione crediti/debiti, deve essere comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata, al Fornitore ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

C) Adempimenti del Settore Finanziario

Il Settore Finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore.

Le anzi dette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di Finanza Pubblica.

D) Adempimenti di tutti i settori

In ogni caso, il Comune non può procedere alla erogazione o prestazioni di servizi e/o alla erogazione di contributi in presenza di morosità pendenti.

**CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 4

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.